



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 14987) Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma. Determinazione di approvazione del progetto esecutivo con contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art. 192 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 17 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2756 del 09/12/2024

Determinazione (DD) n. 2619 del 13/12/2024

Fascicolo 2024.XI/2/1.105 "C.I. 14987 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PEDONALI TERRAFERMA"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Dittadi Francesco, in data 12/12/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 13/12/2024.



Fascicolo 2024/XI.2.1/105

OGGETTO: (C.I. 14987) Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma. Determinazione di approvazione del progetto esecutivo con contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art. 192 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 17 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"*, nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 e s.m.i. con cui è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per gli anni 2024-2026, adottato con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con L. n. 113 del 08/08/2021, che incorpora i documenti programmatici dapprima

adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 588727 del 29/11/2024 di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Viabilità di Quartiere e Locale terraferma, Energia e Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Francesco Dittadi;

Premesso che l'intervento in oggetto, denominato C.I. 14987 “Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma” risulta inserito nel Piano degli Investimenti 2024-2026, annualità 2024, come aggiornato con la variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 13/06/2024, per un importo complessivo di € 200.000,00=, spesa finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato applicato al bilancio 2024;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, comprensivo degli allegati, specificamente l'allegato I.7 contenente nelle sezioni II e III, indicazioni in merito ai contenuti minimi del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al D.Lgs. n. 36 del 2023, I.2 “Attività del RUP”, II.12 “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”, e l'allegato I.7 “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”;

Visto che con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 03/12/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 41 co. 6 del d.lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo di € 200.000,00.=;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1957 del 04/10/2024 è stato approvato l'incarico di redazione della progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, a favore dell'arch. Andra Ongaro, partita iva 03163870276, giusto contratto Rep. n. 25510/2024;

Visto il progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato, ai sensi dell'art. 41 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023, composto dai seguenti elaborati progettuali, redatti secondo quanto disposto dall'Allegato I.7 Sezione III del D.Lgs. n. 36/2023, depositati nel fascicolo agli atti:

Documenti generali

0A.0_REG Relazione generale

0B.0_DFT Documentazione fotografica
0C.0_CSA Capitolato Speciale d'Appalto – Norme amministrative
0C.1_CST Capitolato Speciale d'Appalto – Norme tecniche
0D.0_PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento e fascicolo dell'opera
0D.1_CRP Cronoprogramma
0E.0_CME Computo metrico estimativo
0E.1_EPU Elenco prezzi unitari
0E.2_AP Analisi prezzi
0E.3_QIM Quadro incidenza della manodopera
0E.4_QE Quadro economico
0F.0_PMO Piano di manutenzione
0G.0_SCH Schema di contratto

Elaborati grafici e architettonici

A0.1_TAV Inquadramento generale interventi
A1.1_TAV Planimetrie Piante Sezioni intervento 1 – viale F. Sansovino
A2.1_TAV Planimetrie Piante Sezioni intervento 2 – piazzetta San Francesco
A3.1_TAV Planimetrie Piante Sezioni intervento 3 – via Pirano
A4.1_TAV Planimetrie Piante Sezioni intervento 4 – via C. Beccaria
A5.1_TAV Planimetrie Piante Sezioni intervento 5 – via delle Munege

Rilevato che il costo preventivato dell'opera così come risultante nel quadro economico allegato al progetto, ammonta a complessivi € 200.000,00.=, di cui € 139.996,43= di importo per lavori posti a base gara, così distinto:

PROGETTO ESECUTIVO
(D.Lgs. n. 36/ 2023)
C.I. 14987 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PEDONALI TERRAFERMA

QUADRO ECONOMICO

A) Importi dei lavori (o.f.e.)			
Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 134.996,43	a misura	€ 4.000,00
a corpo	€ 0,00	a corpo	€ 0,00
Aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa	€ 0,00		
Opere mitigazione ambientale e sociale	€ 0,00		
Totale importo soggetto a ribasso	€ 134.996,43		
Importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 34.003,86		
Totale oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)			€ 4.000,00
Totale liste in economia (non soggetto a ribasso)			€ 1.000,00
Totale importo a base di gara	€ 139.996,43	IVA(22%)	30.799,21
B) Somme a disposizione (o.f.c.)			
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ 0,00
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante			€ 0,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista			€ 0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00
5) imprevisti			€ 1.964,42
6) accantonamento revisione prezzi art. 60			€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili			€ 0,00
8a) spese tecniche relative alla progettazione			€ 25.000,00
8b) spese tecniche art. 45 incentivi			2.239,94
9) spese per attività tecnico amministrative e strum.li prog.			€ 0,00
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7			€ 0,00
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			€ 0,00
12) spese per pubblicità			€ 0,00
13) spese per prove lab. accertamenti e verifiche tecniche			€ 0,00
14) spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, altri			€ 0,00
15) spese per verifica interesse archeologico			€ 0,00
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)			€ 0,00
17) spese per opere artistiche			€ 0,00
Totale			€ 29.204,36
18) IVA su A) al 22%			€ 30.799,21
Totale somme a disposizione			€ 60.003,57
TOTALE COMPLESSIVO (A+ B)			€ 200.000,00
D) Quadro economico aggregato			
Importo lavori (o.f.e.)			€ 139.996,43
Somme a disposizione (o.f.c.)			€ 60.003,57
E) Totale Q.E.			€ 200.000,00

Visto:

- il verbale di verifica del progetto esecutivo PG n. 605672 del 09/12/2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A), redatto dal tecnico verificatore incaricato, in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in conformità dell'Allegato I.7, Sezioni III e IV;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo, PG n. 605700 del 09/12/2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato B), redatto dal Responsabile Unico del

Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 42 co. 4 e 5 e della Sezione IV (Verifica della progettazione) di cui all'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- l'art. 41 co. 13 del D.Lgs. n. 36 del 2023, secondo il quale, per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali, sulla base di quanto indicato all'allegato I.14 al D.Lgs. n. 36 del 2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 572 del 28/05/2024 avente ad oggetto "Approvazione dell'Aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere pubbliche anno 2024. Art. 41, comma 13, del d.lgs n. 36/2023, art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003" e, in particolare, l'Allegato A – Relazione illustrativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che "data la specificità della città di Venezia, il Prezzario Regionale si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzario del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe";
- l'elenco prezzi unitari del progetto esecutivo risulta composto da prezzi desunti dal Prezzario regionale 2024 approvato con la succitata d.G.R. n. 572 del 28/05/2024;

Valutata quindi l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e di disporre l'avvio della procedura per l'individuazione dell'operatore economico idoneo, cui affidare il contratto di esecuzione dei lavori, onde conseguire nei tempi gli obiettivi dell'Ente;

Dato atto che gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, co. 450, l. n. 296 del 2006 e s.m.i.);

Vista la Relazione del R.U.P. PG n. 605704 del 09/12/2024 con la quale, ai sensi dell'art. 15, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e dell'art. 6, co. 2, let. g) di cui all'allegato I.2 al D.Lgs. n. 36 del 2023 il RUP "*decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare*" e allegata al presente provvedimento (allegato C, parte integrante e sostanziale);

Stabilito pertanto di procedere all'approvazione del progetto esecutivo e di provvedere all'affidamento dei lavori di cui alla parte A del quadro economico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 36 del 2023;;

Dato atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 4 e 108, comma 1 del d. lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di cui all'art. 50 lett. a e b valutando l'offerta economica presentata nonché l'esperienza maturata dall'operatore economico nelle lavorazioni oggetto dell'affidamento, nell'ambito di una complessiva valutazione di maggior convenienza;

Stabilito che allo svolgimento della gara provveda il Servizio Gare e Contratti del Settore Gare, Contratti, Centrale unica Appalti ed Economato della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche istituita presso la Stazione Appaltante;

Ritenuto altresì di provvedere alla liquidazione con l'emissione di diversi stati di avanzamento dei lavori con relativi certificati di pagamento così come indicato nel capitolato speciale di appalto;

Dato atto:

- del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 14, c. 6, del D.Lgs. n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 58 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, l'appalto di lavori di cui in oggetto non viene suddiviso in lotti, data la necessità, in ossequio ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza:
 - di procedere unitariamente alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica e in quanto la realizzazione dei lavori tramite una gestione unitaria si rivela più coerente con le caratteristiche dell'appalto e con le esigenze pubbliche;
 - una gestione suddivisa comporterebbe un aggravio organizzativo sia dal punto di vista tecnico che economico e rischierebbe di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto richiedendo oltretutto l'esigenza di coordinare più operatori economici;
- dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di criteri di selezione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;

Dato inoltre atto che:

- la funzione del R.U.P. è assolta dall'ing. Giovanni Giunta, giusto atto dirigenziale di nomina acquisito agli atti con PG n. 96994 del 26/02/2024;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del Procedimento e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e dal PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", vigente;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale è pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2,00% all'importo, al netto di IVA, di € 139.996,43= posto a base di gara e viene quantificato in € 2.239,94=;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I. 14987 risulta allo stato attuale così determinato:

Cronoprogramma finanziario	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 23.472,80	€ 176.527,20	€ 200.000,00
Impegnato	€ 23.472,80	€ 0,00	

Dato atto che in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo relativo al C.I. 14987 "Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma" composto dagli elaborati progettuali indicati in premessa, depositati nel fascicolo agli atti;

2. di approvare la spesa complessiva di € 200.000,00.= (o.f.c.), relativa alla realizzazione del C.I. 14987 (CUP F77H24000690004) così come specificata nel quadro economico di progetto riportato in premessa;
3. di approvare le modalità di selezione dell'operatore economico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. a) d.lgs. n. 36 del 2023 con contratto da stipularsi a misura, ai sensi dell'art. 31, co. 1 e 32 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023 sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo valutando l'offerta economica presentata nonché l'esperienza maturata dall'operatore economico offerente nelle attività oggetto dell'affidamento, nell'ambito di una complessiva valutazione di maggior convenienza;
4. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, co. 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo le modalità indicate in premessa e secondo quanto indicato nello schema di contratto allegato al presente provvedimento (allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
5. approvare le modalità di assegnazione e pagamento come indicato nelle premesse;
6. di approvare lo schema di contratto (allegato D) e di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma" inserita nella programmazione finanziaria dell'Ente nell'annualità 2024 con il C.I. 14987 per l'importo di € 200.000,00.=-;
 - l'oggetto del contratto consiste nell'esecuzione dei lavori manutenzione straordinaria relativi all'intervento citato;
 - la forma del contratto è una scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, sul modello dello schema di contratto allegato (allegato D);
 - le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di contratto, qui in allegato;
 - la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023;
8. di dare atto che la spesa complessiva di € 200.000,00.= per la realizzazione di quanto indicato in oggetto, CUP F77H24000690004, trova copertura sul cap./art. 27022/109, "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2024, di cui:
 - € 23.472,80=. stanziati e impegnati a bilancio 2024
 - € 176.527,20=. stanziati a bilancio 2025;
9. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento risulta invariato:

Cronoprogramma finanziario	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 23.472,80	€ 176.527,20	€ 200.000,00
Impegnato	€ 23.472,80	€ 0,00	

10. di confermare la Direzione Lavori al professionista incaricato con determinazione dirigenziale n. 1957 del 04/10/2024, indicata in premessa;
11. di provvedere all'utilizzo delle somme a disposizione e ad ogni altro adempimento esecutivo con successivi provvedimenti;
12. di incaricare la Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
13. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
14. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del D.Lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Con successivo atto dirigenziale, ad avvenuta assegnazione dei lavori, si provvederà all'esatta determinazione della spesa.

IL DIRIGENTE
ing. Francesco Dittadi
(atto firmato digitalmente)

Allegati:

- A) verbale di verifica PG n. 605672 del 09/12/2024
- B) verbale di validazione PG n. 605700 del 09/12/2024
- C) relazione del RUP PG n. 605704 del 09/12/2024
- D) schema di contratto

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2756

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile

Repertorio Spec. n. del/...../.....

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. Determinazione del Dirigente n. del

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

CONTRATTO D'APPALTO

**C.I. 14987 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PEDONALI
TERRAFERMA"**

CUP: F77H24000690004 - CIG:

TRA:

a) sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa, nat... a
(.....) il, codice fiscale n., domiciliato/a, per la
carica, presso la sede della società che ivi rappresenta in qualità di
e Legale Rappresentante dell'impresa, c.f. e p.iva n.
....., come risulta dal certificato n. dell'Ufficio Registro delle
Imprese della C.C.I.A.A. di, estratto in data, che agisce
quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente «Appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa - via - (....).

Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

b) arch./ing./dott. che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore
..... dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato,
per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto

denominato semplicemente «Stazione Appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. del, depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e con Determinazione del Dirigente n. del è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma" (C.I. 14987) per un importo dei lavori da appaltare di €=, di cui € = per opere a misura oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, €.....= quali costi per la manodopera, questi ultimi già predeterminati dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta, €= quali opere in economia ed € = quali oneri per la sicurezza;
- che a seguito di richiesta di offerta, con Determinazione del Dirigente n. del i lavori sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'operatore economico succitato per un importo pari a €= (diconsi euro/...) (oneri e fiscali esclusi), di cui € = (diconsi euro/...) (o.f.e.) per lavori, €.....= (diconsi euro/...) (o.f.e.) quali costi per la manodopera non soggetti a ribasso, €= (diconsi euro/...) (o.f.e.) per opere in economia non soggetti a ribasso ed €= (diconsi euro/...) (o.f.e.) quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, come

di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di negoziazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 – Condizioni generali di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto

1. L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Per la parte di lavoro a corpo, di cui alla lettera a), i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:
 - a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la combinazione più favorevole alla Stazione Appaltante tra i prezzi unitari

offerti dall'Appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente rettificati dalla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il Capitolato Speciale d'Appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del Contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto e l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato Speciale d'Appalto trovano applicazione l'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3 – Ammontare del Contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad €= (diconsi euro/.....) di cui:

a) €= (diconsi euro/.....) per lavori veri e propri a

misura;

b) €= (diconsi euro/.....) quali costi della manodopera;

c) €= (diconsi euro/.....) per lavori in economia;

c) €= (diconsi euro/.....) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il Contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, desunti dal prezzario della Regione del Veneto aggiornato al 2024, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 27 maggio 2024, o dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo, ammonta ad € = (diconsi euro/...) per la categoria e ad € = (diconsi euro/...) per la categoria

Articolo 4 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere

1. L'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso il luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori, come meglio identificati nella documentazione agli atti.
4. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del Contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3, comma 1, dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

OPPURE

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del Contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'art. 17, comma 8 **[oppure]** comma 9 del Codice dei contratti.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia natura parziale.

Articolo 6 – Penale per i ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €=.
2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena

la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7 – Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8 – Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000.
2. In ogni caso, si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'Appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato nonché quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106

e dagli artt. 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9 – Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. ***La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito. Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.***
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 10 – Invariabilità del corrispettivo

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma successivo e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 5, e dell'art. 60 del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) dell'anzidetta eccedenza, e in ogni caso alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all'1% dell'importo totale dei lavori;

- a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
- a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
- a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante, nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando l'80% (ottanta per cento) della percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;
- d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte dell'Appaltatore. Il direttore dei lavori della Stazione Appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità

provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
4. La sola compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Articolo 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 60 del Codice dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. comma 3, del presente Contratto.
2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, e dell'importo delle rate di acconto precedenti.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'art. 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
4. In deroga al comma 2:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato con il conto finale;
 - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente Contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni

dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'art. 14, comma 1.

Articolo 12 bis – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente Contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al Contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente Contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente Contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 o eventuali successive modifiche.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010 e dell'art. 11 della Legge n. 3 del 2003, nonché dell'art. 25, comma 2-bis, del D.L. n. 66/2014 e s.m.i, le fatture elettroniche emesse verso la Stazione Appaltante devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), ove presente, indicati nell'oggetto del presente Contratto.

Articolo 13 – Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto,

spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità e i termini di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'art. 125 del Codice e agli articoli 29 e 30 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile.

Articolo 14 – Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente Contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di

parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15 – Risoluzione del Contratto

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante pec ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi

compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16 – Controversie

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l' Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la

Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del Contratto.
6. Ai sensi dall'art. 90, comma 9, lettera b), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, dell'art. 11 del Codice e dell'art. 31 della Legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 17 bis – Clausole sociali

1. Ai sensi dell'art. 57 del Codice dei contratti, in sede di offerta l'Appaltatore è tenuto a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente Contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare l'adempimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno.
5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

Articolo 19 – Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____.
2. Il presente Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del Contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del Contratto, salvo il maggior danno.
4. L'Appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.
5. L'Appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla Stazione Appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.
6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
7. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini

dell'esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

8. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
9. La Stazione Appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 20 – Subappalto

1. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme di legge in vigore.
3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 2.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'art. 119, commi 1 e 2,

del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

5. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35, commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.
7. L'Appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla Stazione Appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta e indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" (come da elenco aggiornato e attualmente vigente di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come da ultimo rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.
8. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Articolo 21 – Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria

definitiva mediante polizza n. in data rilasciata dalla società, agenzia/filiale di, per l'importo di € (= (diconsi Euro/....), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente Contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.
3. La garanzia è svincolata, con le modalità previste dall'art. 117, comma 8, del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, il, rilasciata dalla società, agenzia di, per un massimale di € (= (diconsi euro/...)).
3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza

numero in data e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, il rilasciata dalla società, agenzia di per un massimale di € (= (diconsi euro/...)).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente Contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide.

Articolo 23 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, da ultimo modificato dal D.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.
2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto

all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.
3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 – Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
 - il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - la Determinazione del Dirigente n. del con allegati i verbali di gara;
 - tutti gli elaborati progettuali;
 - l'offerta tecnica ed economica;
 - l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente Contratto;
 - il prezzario della Regione del Veneto aggiornato all'anno 2024;
 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
 - il piano di manutenzione dell'opera;
 - il cronoprogramma;
 - le polizze di garanzia.

Articolo 26 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni, nell'Allegato II.14 "*Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*", nel Capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora vigenti.

Articolo 27 – Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente Contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Il presente Contratto, che consta di n. pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

Il legale rappresentante dell'Impresa

..... (*firmato digitalmente*)

Il Dirigente

arch./ing./dott. (*firmato digitalmente*)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sig./la sig.ra, quale legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente Contratto.

Il legale rappresentante dell'Impresa

..... (firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs n. 82/2005.

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti

Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AREE PEDONALI TERRAFERMA
(C.I. 14987)**

PROGETTO ESECUTIVO

Prot. n.: *vedi timbro digitale*

Fascicolo n. 2024/XI.2.1/105

ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE
ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023

Venezia Mestre, dicembre 2024

Il Responsabile Unico del Progetto
ing. Giovanni Giunta
f.to digitalmente

Il sottoscritto ing. Giovanni Giunta, in qualità di Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto, nominato con disposizione di servizio prot. n. 96994 del 26/02/2024, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, procede alla validazione del progetto esecutivo, da porre a base di gara, consegnato dal progettista arch. Andrea Ongaro in data 09/12/2024.

Visto:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, composto dai seguenti elaborati:

Elenco elaborati

00.0_ELL Elenco elaborati

Documenti generali

0A.0_REG Relazione generale

0B.0_DFT Documentazione fotografica

0C.0_CSA Capitolato Speciale d'Appalto – Norme amministrative

0C.1_CST Capitolato Speciale d'Appalto – Norme tecniche

0D.0_PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento e fascicolo dell'opera

0D.1_CRP Cronoprogramma

0E.0_CME Computo metrico estimativo

0E.1_EPU Elenco prezzi unitari

0E.2_AP Analisi prezzi

0E.3_QIM Quadro incidenza della manodopera

0E.4_QE Quadro economico

0F.0_PMO Piano di manutenzione

0G.0_SCH Schema di contratto

Elaborati grafici e architettonici

A0.1_TAV Inquadramento generale interventi

A1.1_TAV Planimetrie Piante Sezioni intervento 1 – viale F. Sansovino

A2.1_TAV Planimetrie Piante Sezioni intervento 2 – piazzetta San Francesco

A3.1_TAV Planimetrie Piante Sezioni intervento 3 – via Pirano

A4.1_TAV Planimetrie Piante Sezioni intervento 4 – via C. Beccaria

A5.1_TAV Planimetrie Piante Sezioni intervento 5 – via delle Muneghe

- l'esito della verifica del progetto esecutivo prot. n. 605672 del 09/12/2024;

Preso atto di quanto riportato nella relazione tecnica dal progettista, dalla quale risulta che si può procedere all'affidamento dei lavori in quanto è stata accertata l'accessibilità delle aree interessate dall'intervento secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e la conseguente realizzabilità del progetto.

Tutto ciò verificato e accertato in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori di cui trattasi,

VALIDA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, **positivamente** il progetto esecutivo dei lavori denominato "Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma (C.I. 14987)", composto dagli elaborati progettuali elencati in premessa, ritenuti conformi.

Il Responsabile Unico del Progetto
ing. Giovanni Giunta
f.to digitalmente

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti

Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AREE PEDONALI TERRAFERMA
(C.I. 14987)**

PROGETTO ESECUTIVO

Prot. n.: *vedi timbro digitale*

Fascicolo n. 2024/XI.2.1/105

**VERBALE DI VERIFICA E RAPPORTO CONCLUSIVO
ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023**

Venezia Mestre, dicembre 2024

Il sottoscritto ing. Marco Lisso, in qualità di tecnico verificatore incaricato, nominato con disposizione di servizio prot. n. 492225 del 08/10/2024, in contraddittorio con il progettista arch. Andrea Ongaro, esegue la seguente verifica sugli elaborati del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e in conformità all'Allegato I.7, Sezione III.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 3 dicembre 2024.

La progettazione esecutiva è stata affidata al progettista suddetto, a cui è stato disposto di attenersi agli indirizzi progettuali contenuti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

Elenco elaborati

00.0_ELL Elenco elaborati

Documenti generali

0A.0_REG Relazione generale

0B.0_DFT Documentazione fotografica

0C.0_CSA Capitolato Speciale d'Appalto – Norme amministrative

0C.1_CST Capitolato Speciale d'Appalto – Norme tecniche

0D.0_PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento e fascicolo dell'opera

0D.1_CRP Cronoprogramma

0E.0_CME Computo metrico estimativo

0E.1_EPU Elenco prezzi unitari

0E.2_AP Analisi prezzi

0E.3_QIM Quadro incidenza della manodopera

0E.4_QE Quadro economico

0F.0_PMO Piano di manutenzione

0G.0_SCH Schema di contratto

Elaborati grafici e architettonici

A0.1_TAV Inquadramento generale interventi

A1.1_TAV Planimetrie Piante Sezioni intervento 1 – viale F. Sansovino

A2.1_TAV Planimetrie Piante Sezioni intervento 2 – piazzetta San Francesco

A3.1_TAV Planimetrie Piante Sezioni intervento 3 – via Pirano

A4.1_TAV Planimetrie Piante Sezioni intervento 4 – via C. Beccaria

A5.1_TAV Planimetrie Piante Sezioni intervento 5 – via delle Muneghe

VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI GENERALI

Si è provveduto quindi, sulla base dei criteri generali all'art. 39, comma 1, dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, ad accertare in particolare:

- a) l'affidabilità;
- b) la completezza e l'adeguatezza;
- c) la leggibilità, la coerenza e la ripercorribilità;
- d) la compatibilità.

a) Affidabilità

In riferimento ai singoli elaborati progettuali, si è provveduto alle seguenti verifiche:

1. l'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2. la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.

Le verifiche danno come esito l'accettabilità degli elaborati in rapporto ai livelli prestazionali richiesti.

Si è provveduto altresì alla verifica della rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente, in particolare rispetto a:

- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

b) Completezza e adeguatezza

Si è verificata:

1. la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
2. la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3. la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4. l'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
5. l'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
6. l'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.

c) Leggibilità, coerenza e reperibilità

Con riferimento al controllo effettuato sui documenti progettuali, si è provveduto alle seguenti verifiche:

1. la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo all'utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2. la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della reperibilità delle calcolazioni effettuate;
3. la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) Compatibilità

Con riferimento al controllo effettuato sui documenti progettuali, si è provveduto alle seguenti verifiche:

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - 2.1 inserimento ambientale;
 - 2.2 impatto ambientale;

- 2.3 funzionalità e fruibilità;
- 2.4 stabilità delle strutture;
- 2.5 topografia e fotogrammetria;
- 2.6 sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- 2.7 igiene, salute e benessere delle persone;
- 2.8 superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- 2.9 sicurezza antincendio;
- 2.10 inquinamento;
- 2.11 durabilità e manutenibilità;
- 2.12 coerenza dei tempi e dei costi;
- 2.13 sicurezza e organizzazione del cantiere.

Si è provveduto quindi, sulla base dell'art. 40, comma 2, dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, a verificare la documentazione progettuale.

1. I contenuti della relazione tecnica sono coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase.
2. Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, è stato verificato:
 - 2.1 che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare;
 - 2.2 il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto.

Trattandosi di lavori "a misura", il Capitolato Speciale d'Appalto specifica all'art. 23 le modalità di rilevazione delle misure e il metodo di contabilizzazione.

Ai fini della disciplina delle varianti, sono individuate all'art. 5 le categorie omogenee di lavorazioni di cui agli artt. 43 e 185 del D.P.R. n. 207/2010.

Il Capitolato Speciale d'Appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo dettagliato circa l'avanzamento dei lavori.

Il Capitolato Speciale d'Appalto individua la categoria prevalente (OG3), le categorie subappaltabili a scelta dell'affidatario e le categorie con obbligo di qualificazione.

Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dalla normativa vigente, le clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e l'esecutore, con particolare riferimento a: termini di esecuzione, penali, programma di esecuzione dei lavori, sospensioni e/o riprese lavori, oneri a carico dell'esecutore, contabilizzazione dei lavori a misura, liquidazione dei corrispettivi, garanzie, specifiche modalità e termini di collaudo, modalità di soluzione delle controversie.

3. Per gli elaborati grafici, si è proceduto alla verifica che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e identificato univocamente attraverso un sistema che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazioni e capitolari.
4. Per la documentazione di stima economica, è stato verificato che:

- 4.1 i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
 - 4.2 i prezzi unitari assunti come riferimento sono dedotti dal vigente prezzario della Regione del Veneto aggiornato all'anno 2024, approvato con D.G.R n. 572 del 27/05/2024;
 - 4.3 sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non è disponibile un dato nei prezzari;
 - 4.4 i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 - 4.5 gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;
 - 4.6 i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;
 - 4.7 le misure delle opere computate sono corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 - 4.8 i totali calcolati sono corretti;
 - 4.9 il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori;
 - 4.10 i piani economici e finanziari sono tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario.
5. Il piano di sicurezza e coordinamento è stato redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; inoltre, sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008.
 6. Il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 17 dell'allegato I.7 e, in particolare, contiene tutte le voci ivi previste pertinenti alla tipologia dei lavori in argomento e gli oneri della sicurezza sono stati computati analiticamente.
 7. È stata accertata l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

Sulla base delle risultanze delle attività di verifica svolte e delle considerazioni sopra espresse, il sottoscritto ing. Marco Lisso certifica che le operazioni si sono svolte in contraddittorio con il progettista arch. Andrea Ongaro ed esprime un giudizio di verifica POSITIVO del progetto esecutivo esaminato.

Il Verificatore
ing. Marco Lisso
f.to digitalmente

Visto
Il Progettista
arch. Andrea Ongaro
f.to digitalmente

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti

Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AREE PEDONALI TERRAFERMA
(C.I. 14987)**

PROGETTO ESECUTIVO

Prot. n.: *vedi timbro digitale*

Fascicolo n. 2024/XI.2.1/105

**RELAZIONE DEL R.U.P. –
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E
INDICAZIONE DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO**

Venezia Mestre, dicembre 2024

Il Responsabile Unico del Progetto
ing. Giovanni Giunta
f.to digitalmente

Relazione del R.U.P.
ai sensi dell'art. 15 e Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023

Visti gli elaborati progettuali redatti nel mese di dicembre 2024 dall'arch. Andrea Ongaro, ritenuto che tale livello di progettazione sia adeguato ai fini dell'indizione dell'appalto, e considerato che l'importo dei lavori è inferiore a 150.000 euro, si propone l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il contratto da stipulare sarà a misura, come definito all'Allegato I.7, sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo.

L'aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto
ing. Giovanni Giunta
f.to digitalmente